

DECRETO

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 5 E COMMA 7 D.LGS. 36/2023

*Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Progetto "Recupero e valorizzazione della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia (NA)". **Approvazione della modifica contrattuale ex art. 120 commi 5 e 7 del d.lgs. n. 36/2023.***

CUP: F89D22000100005 - CIG:A01D9DBA84

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo "Pompei Vesuvio Napoli", approvato il 17 maggio 2022 e successivamente sottoscritto dalle Amministrazioni competenti, finanzia il Progetto "Recupero e valorizzazione della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia", alla scheda A1.26 per un importo di € 3.300.000,00 (Delibera CIPESS del 02.08.2022 n. 29);
- il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario archeologo del PAP, dott.ssa Maria Rispoli, giusta nomina prot. n. 2426 del 09.03.2022;
- con Decreto n. 2 del 15.01.2024 è stato aggiudicato il servizio di progettazione, incluse le indagini preliminari e il rilievo, relativo al progetto di "Recupero e valorizzazione della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia" allo Studio Feiffer Raimondi s.r.l.;
- in data 02.02.2024 il PAP e l'Aggiudicatario hanno sottoscritto contratto rep. n. 15;
- la progettazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione della Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia" (CUP: F89D22000100005) ha trovato copertura finanziaria nell'ambito dei fondi CIS "Pompei-Vesuvio-Napoli" alla scheda A1.26 ;
- il servizio di progettazione è stato avviato con verbale del 04.03.2024;
- il PFTE è stato validato in data 23.09.2024 con nota prot. n. 10179;
- il PE è stato validato con nota prot. n. 8786 del 22.07.2025;

considerato che, in corso di esecuzione del contratto, all'esito della redazione del PFTE, il RUP, su richiesta dei progettisti (prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|03/07/2025|0008148-I - che si allega), ha constatato la necessità di effettuare approfondimenti su tutte le superfici delle facciate mediante rilievi fotogrammetrici con ausilio di aeromobile a pilotaggio remoto (UAS);

tenuto conto della relazione prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|03/07/2025|0008148-I, con la quale il RUP, vista l'estensione in altezza delle superfici e la difficoltà di poter effettuare una visione ravvicinata soprattutto per valutare lo stato di consistenza degli intonaci e il relativo stato di conservazione, ha ritenuto valida l'esecuzione di rilievo delle facciate esterne, proposta dai progettisti e finalizzata alla mappatura del degrado attraverso l'utilizzo di fotogrammetria da terra e/o fotogrammetria con l'ausilio di aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) e/o laser scanner con restituzione di ortomosaici delle facciate in formato .tiff in ambiente CAD e tenuto conto che le riprese attraverso l'ausilio di UAS possono essere assoggettate ad autorizzazione da parte dell'ente nazionale per l'aviazione civile Enac e vanno pianificate e calendarizzate in più giornate in base alle condizioni meteorologiche e in base alla presenza di volatili nell'area;

dato atto che l'intervento non comporta una modifica sostanziale;

considerato che nell'ambito del Quadro economico del PE sono state inserite, nel Quadro B, le somme per lo svolgimento delle attività precitate;

considerato che la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D.lgs. n. 36/2023 comporta un aumento di spesa di euro 4000,00 oltre IVA, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale, ad un incremento percentuale del 2,96 %, per cui l'importo complessivo del contratto ammonta ad euro 139.247 oltre IVA;

dato atto che trattasi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
visto il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 120, rubricato *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"*, il quale prevede:

- al comma 5 che *"Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali"*;
- al comma 7, che *"non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:"*
- lett. c) *afferenti agli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera"*;

tenuto conto che

la modifica, in corso d'opera, proposta:

- non costituisce modifica sostanziale al contratto e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- comporta un aumento di spesa, calcolato al netto del ribasso d'asta operato dall'Appaltatore del **2,96 %**, pari ad € 4.000,00 oltre IVA ed oneri e trova copertura all'interno delle somme a disposizione nel quadro B);

dato atto che:

- per l'esecuzione dei servizi previsti non risulta necessario il differimento del termine di ultimazione;
- l'esecuzione delle prestazioni in oggetto e la relativa spesa è da considerarsi inderogabile e non procrastinabile, in quanto funzionale alla salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela dei beni culturali, nonché necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Amministrazione.
- l'intervento riveste carattere di urgenza, atteso che l'area di interesse è coinvolta in un processo di riqualificazione tra più Amministrazioni;

considerato che un nuovo affidamento ad altri operatori comporterebbe, per la Stazione Appaltante, una duplicazione di costi, con inevitabili disagi e rallentamenti sullo svolgimento dei servizi affidati, una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

dato atto che la necessità di modifica del contratto è determinata da prestazioni necessarie in aderenza alle direttive impartite dall' Amministrazione, organismo preposto alla tutela dei beni culturali;

- **considerato che** non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è determinata dalla necessità di adottare soluzioni tecniche emerse nell'esecuzione del servizio di progettazione e che le attività vengono finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

DECRETA

1. di precisare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di approvare la proposta prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|03/07/2025|0008148-I e la conseguenziale modifica del contratto ex art. 120 commi 5 e 7 d.lgs. n. 36/2023;

3. di approvare l'importo di € 4.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali per l'affidamento del servizio di rilievi fotogrammetrici con ausilio di aeromobile a pilotaggio remoto (UAS);
4. di affidare, per i motivi in premessa specificati, il servizio di rilievi fotogrammetrici con ausilio di aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) delle facciate della Reggia di Quisisana all'Aggiudicatario, Studio Feiffer Raimondi, Via Cannareggio 1697 B, (P. IVA 03482360272) - 0121 Venezia sulla base della proposta presentata;
5. di imputare la somma complessiva al lordo di **€ 5075,20** sul Capitolo: 2.1.2.200 (Imp. N. 202/2025)

IL RUP
Maria Rispoli

Maria Rispoli

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriel Zuchtriegel

Visto attestante la copertura finanziaria

Olga Nastri

Olga Nastri

Az

